

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
“GIUSEPPE E GIULIANA RONZONI”
ONLUS
Via degli orti, n. 14 – BESOZZO (VA)**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Casa di Riposo Giuseppe e Giuliana Ronzoni con deliberazioni n. 33 del 03.09.2003 e n. 50 del 12.11.2003;

Approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. VII/15758 del 23.12.2003 avente per oggetto: Trasformazione dell'IPAB “Casa di Riposo Giuseppe e Giuliana Ronzoni” con sede legale nel comune di Besozzo (VA) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata “Fondazione Giuseppe e Giuliana Ronzoni – ONLUS”. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle ILPP.A.B.

Provvedimento pubblicato sul B.U.R.L. n. 3 serie ordinaria del 12.01.2004

Ente iscritto dal 31/12/2003 al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia con il numero d'ordine 1752

Iscrizione REA: numero repertorio economico amministrativo (REA) VA - 289632

Art. 1

- Origine, Denominazione, Sede -

1. Nel secondo decennio del 1900 il "Cotonificio di Besozzo", sito in Besozzo inferiore - località Scissone - di proprietà del dott. Comm. Luigi Roncari, nel quale era effettuata la filatura e torcitura del cotone, veniva acquistato dal cav. Luigi Ronzoni che dava un nuovo impulso al complesso industriale, portando l'organico delle maestranze lavoratrici a circa 200 persone, nella massima parte di Besozzo.

Il cav. Luigi Ronzoni, sensibile al problema che a Besozzo numerosi vecchi lavoratori si trovavano al tramonto della vita privi di sostentamento e di qualsiasi forma di assistenza, acquistò, nel 1935, l'ex villa del dott. Roncari e fondò a sue spese, la "Casa di Riposo per anziani", con una capienza iniziale di 15 persone, che dedicò alla memoria dei defunti genitori "Giuseppe e Giuliana Ronzoni". La conduzione della Casa venne affidata a un gruppo di religiose dell'Ordine delle Suore di S. Croce che da pochi anni avevano aperto una Casa in Besozzo poi divenuta "Istituto Rosetum" e "Casa Provincializia".

Alla sua morte, avvenuta il 13 febbraio 1945, Luigi Ronzoni disponeva, con testamento olografo del 2 maggio 1941, vari lasciti in favore delle numerose opere di bene da lui istituite in Lombardia, esprimendo il desiderio che tali opere fossero costituite in "enti morali".

Nel pieno rispetto delle volontà testamentarie del fondatore, la Casa di Riposo di Besozzo, veniva eretta in "Ente Morale" con decreto del Presidente della Repubblica n. 6088/34, in data 29 marzo 1952.

L'evoluzione dei tempi, il grave problema della terza età venuto alla ribalta in campo nazionale, la volontà di assicurare una vita confortevole ha creato alle amministrazioni della Casa preoccupazioni e non semplici problemi da risolvere. L'edificio, malgrado i notevoli lavori effettuati, tenuta presente la vetustà, è stato ad un certo momento non più ritenuto idoneo, sia per capienza sia perché non rispondente alle indispensabili necessità.

Dopo numerose riunioni aperte anche alla cittadinanza, nelle quali sono state ampiamente discusse le necessità, si è indicata come sede più idonea, sia per la posizione che per il suo vasto complesso immobiliare, l'ex collegio convitto delle "Madri Canossiane", che successivamente è stato acquistato, ristrutturato ed è diventato l'attuale sede della casa di riposo.

2. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE Giuseppe e Giuliana Ronzoni" - ONLUS con sede legale a BESOZZO provincia di VARESE in Via degli Orti 14.

3. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia, e pertanto, successivamente alla formale costituzione, ad essa verrà richiesto il riconoscimento giuridico regionale

4. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

- Scopi istituzionali e attività -

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità sociali nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria.

2. La fondazione si prefigge di svolgere in particolare le attività di:

- a) Promuovere la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destinata per finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione e ricerca scientifica nell'area socio sanitaria e assistenziale;
- b) Offerta di servizi assistenziali, socio-sanitari, sanitari sia di natura residenziale che semiresidenziale che ambulatoriale che domiciliare ed altre finalità di rilevanza sociale volte a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, disabili fisici e sensoriali ed in genere soggetti svantaggiati e/o a rischio di emarginazione;
- c) Promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità;
- d) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- e) Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- f) Formare e qualificare personale socio sanitario ed assistenziale;
- g) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione di attività connesse o affini al proprio fine istituzionale, che svolgano attività senza fini di lucro. La fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

1. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. La Fondazione riconosce, promuove e valorizza il volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con organismi di volontariato legalmente costituiti, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.

3. Le attività istituzionali saranno disciplinate con disposizioni regolamentari, protocolli ed istruzioni operative redatte secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

Art. 3

- Patrimonio -

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite alla stessa a seguito della trasformazione dell'IPAB "Casa di Riposo Giuseppe e Giuliana Ronzoni" ai sensi della L.R. 1/2003.

2. La consistenza del patrimonio è quella risultante dall'inventario e dal bilancio.
 3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
1. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Art. 4
- Mezzi finanziari -

1. La fondazione per l'adempimento degli scopi istituzionali dispone delle seguenti entrate:
 - a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
 - b) di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) dalle somme derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali che la vigente disciplina in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale consenta di destinare ad usi diversi dalla ricostituzione del patrimonio;
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5
- Organi -

1. Sono organi dell'Istituzione:
 -) Il Consiglio di Amministrazione;
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Revisore Contabile.

Art. 6

- Consiglio di amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, così nominati:
 - tre membri dal Comune di Besozzo;
 - un membro dalla Congregazione delle Suore di Carità della Santa Croce che hanno la Casa Provincializia in Besozzo (per onorare l'impegno e la dedizione profusi nella conduzione della Casa fin dalla sua apertura);
 - il parroco pro-tempore di Besozzo (nel rispetto delle volontà del fondatore).
2. La nomina da parte della Congregazione delle Suore di Carità della Santa Croce sarà mantenuta fin tanto che sarà garantita la presenza delle Suore a supporto dell'attività della Fondazione; una volta che dovesse definitivamente cessare tale collaborazione, le successive nomine saranno effettuate dal Comune di Besozzo.
3. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente e la seduta di insediamento è tenuta dal consigliere più anziano di età.
5. I Componenti dell'organo di amministrazione possono essere confermati più di una volta e senza interruzioni.
6. Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

Art. 7

- Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione -

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

- Decadenza e cessazione dei consiglieri -

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.
3. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

4. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

5. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 9

- Adunanze del Consiglio di amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

3. Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10

- Deliberazioni del Consiglio di amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. Il Segretario del Consiglio provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 11

- Compiti del Consiglio di Amministrazione -

1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. In particolare spetta al Consiglio:
 - approvare il bilancio annuale e redigere la relazione morale e finanziaria;
 - deliberare le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
 - predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione;
 - deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
 - approvare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;

Art. 12
- Presidente -

1. Il Presidente viene eletto fra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione. Ha funzioni sostitutive del Presidente qualora questo fosse impossibilitato a svolgere la funzione.

Art. 13
- Compiti del Presidente -

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;

Art. 14
- Il Revisore Contabile -

1. Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

2. Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
3. Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del Controllo.
4. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.
5. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.
6. Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nel limite minimo della tariffa professionale dell'Albo di appartenenza; in mancanza di iscrizione a specifico albo il compenso può essere fissato nel limite minimo della tariffa professionale dei Dottori Commercialisti. Se il compenso non è definito alla nomina, la carica si intende acquisita a titolo gratuito, salvo i rimborsi per spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

- Amministrazione e norme generali -

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.
Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo; l'approvazione può essere differita entro il 30 giugno su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
1. Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari designati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
4. Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D.Lgvo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.
5. I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di bonifici di pagamento e dispositivi di incasso a firma del Presidente e del Segretario o di persone da loro delegate.

Art. 16
- Regolamenti -

1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Fondazione e i rapporti tra la stessa, i terzi ed il personale dipendente potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti interni che verranno compilati ed approvati dal Consiglio di amministrazione.

1. Per eventuali rami di attività per la gestione dei quali è prescritta la formazione della "Carta dei servizi" essa sarà redatta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità prescritte dalle vigenti normative e linee guida in materia di servizi pubblici.

Art. 17
- Norme sulla devoluzione del patrimonio -

1. In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 - della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 18
- Norme generali -

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile vigenti e le altre disposizioni di legge in materia.

2. Le previsioni del presente statuto e quelle eventualmente approvate nei regolamenti interni che, per modificazioni e/o integrazioni del vigente ordinamento dovessero risultare in contrasto si intendono abrogate a favore delle disposizioni stesse dalla data di entrata in vigore della normativa.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla riformulazione della norma statutaria o regolamentare abrogata nel più breve tempo possibile.